REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI TESSERATI

SAFEGUARDING POLICY

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 2

Art. 1 – Finalità 2

Art. 2 – Ambito di applicazione 2

Art. 3 – Comportamenti rilevanti 2

Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere 3

Art. 5 – Natura delle disposizioni 4

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy 4

TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICER 4

Art. 7 – Composizione e nomina dell'Ufficio del Safeguarding Officer 4

Art. 8 – Funzioni dell'Ufficio del Safeguarding Officer 4

Art. 9 — Rapporti con l'organizzazione federale 5

TITOLO III – SEGNALAZIONI 5

Art. 10 – Dovere di segnalazione 5

Art. 11 – Whistleblowing 6

TITOLO IV – PROCEDURE 6

Art. 12 – Condizioni di procedibilità 6

Art. 13 – Iniziative in caso di conoscenza diretta 6

Art. 14 – Obbligo di riservatezza 6

Art. 15 – Procedimento disciplinare 7

TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA 7

Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento 7

Art. 17 – Seminari informativi 7

IL PRESIDENTE
(Gherardo TECCHI)

Art. 18 – Formazione obbligatoria 7

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Federazione Ginnastica d'Italia (di seguito anche solo "FGI"), in linea con gli indirizzi dell'International Olympic Commitee (IOC) , del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico e della Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati FGI, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati della FGI, come previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dall'art. 1, comma 4, dello Statuto federale.

3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
   a. di persona;
   b. tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
   1) l'abuso psicologico;
   2) l'abuso fisico;
   3) le molestie e gli abusi sessuali;
   4) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
   5) l'eccesso di mezzi di correzione;
   6) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect").

2. A tal fine, vengono considerati:

   a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;

IL PRESIDENTE
(Gherardo TECCHI)

b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
d) per "bullismo o cyberbullismo", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato;
e) per "eccesso nei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
f) per "omissione negligente di assistenza" (c.d. "neglect"), si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere

1. I Tesserati, nello svolgimento delle attività ginnastiche, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

1) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
2) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
3) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
4) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisiste tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
5) ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività di ginnastica non sia usualmente frequentata;
6) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;

IL PRESIDENTE
(Gherardo TECCHI)

7) spiegare in modo chiaro ai fruitori della sala preposta alle attività di ginnastica, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Natura delle disposizioni

1. Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.

2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FGI. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD e gli altri enti affiliati garantiscono la massima diffusione del Regolamento.

TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICER

Art. 7 – Composizione e nomina dell'Ufficio del Safeguarding Officer

1. L'Ufficio del Safeguarding Officer (di seguito anche solo "Ufficio" o "l'Ufficio") è composto da un Presidente e da almeno altri due componenti. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio Federale tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico. In aggiunta, il Presidente deve essere scelto tra i ruoli dei professori universitari di prima o seconda fascia.

2. Il Presidente e i componenti dell'Ufficio del Safeguarding Officer durano in carica per il quadriennio olimpico; è tuttavia facoltà del Consiglio Federale revocare e/o sostituire in qualunque momento il Presidente e/o i componenti dell'Ufficio per giusta causa.

3. L'Ufficio del Safeguarding Officer delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente convoca l'Ufficio e presiede alle sue riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vice-Presidente e Segretario, altresì con il compito di trasmettere alla Segreteria Federale le relative deliberazioni. Il Presidente ha poteri di deliberazione d'urgenza in caso di necessità e urgenza, fatto salvo la successiva ratifica da parte dell'Ufficio in occasione della prima riunione utile.

4. L'Ufficio può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

Art. 8 – Funzioni dell'Ufficio del Safeguarding Officer

IL PRESIDENTE
(Gherardo TECCHI)

1. L'Ufficio del Safeguarding Officer riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4, assumendo le conseguenti iniziative.

2. L'Ufficio del Safeguarding Officer ha facoltà di:

- individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento;
- effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza o per il tramite della Segreteria Generale FGI;
- emanare raccomandazioni anche verso singoli affiliati e/o tesserati.
- presenziare ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti.

3. Degli esiti delle ispezioni, se rilevanti, l'Ufficio del Safeguarding Officer informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza.

4. L'Ufficio del Safeguarding Officer redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

Art. 9 — Rapporti con l'organizzazione federale

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio del Safeguarding Officer per il tramite della Segreteria Generale FGI.

2. L'Ufficio del Procuratore Federale e l'Ufficio del Safeguarding Officer collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti.

3. L'Uffico del Safeguarding Officer ha facoltà, previa autorizzazione da parte del Consiglio Federale, di avvalersi di altri esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole tematiche.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 10 – Dovere di segnalazione

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite l'Ufficio del Safeguarding Officer.

2. L'Ufficio del Safeguarding Officer procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
(Gherardo TECCHI)

3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 11 – Whistleblowing

1. La FGI garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. A tal fine, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale della FGI in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.
2. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario Generale della FGI al Presidente dell'Ufficio del Safeguarding Officer e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e del Garante del Codice di Comportamento Sportivo istituito presso il CONI.
3. La FGI garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure e i regolamenti federali, ivi compreso il Codice Etico e l'eventuale MOG adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

TITOLO IV – PROCEDURE

Art. 12 – Condizioni di procedibilità

1. L'Ufficio del Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
   1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
   2) conoscenza a seguito di ispezione;
   3) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FGI, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

Art. 13 – Iniziative in caso di conoscenza diretta

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, l'Ufficio del Safeguarding Officer è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Questo ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.

2. Qualora il comportamento rilevato persista, l'Ufficio del Safeguarding Officer dovrà:
   - sul luogo di gara, investire la Direzione di Torneo, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
   - durante allenamenti o raduni federali, investirne i Tecnici responsabili;
   - in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.

3. L'Ufficio del Procuratore federale ha facoltà di richiedere all'Ufficio del Safeguarding Officer di partecipare alle attività istruttorie.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

1. L'Ufficio del Safeguarding Officer e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

IL PRESIDENTE
(Gherardo TECCHI)

Art. 15 – Procedimento disciplinare

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FGI.

TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.

2. La FGI ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività di ginnastica (luogo di gara, luogo di allenamento).

3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio dall'Ufficio del Safeguarding Officer all'Ufficio del Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 17 – Seminari informativi

1. La FGI promuove l'organizzazione di seminari informativi.

2. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sui siti istituzionali della FGI e dei Comitati Regionali FGI e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.

Art. 18 – Formazione obbligatoria

1. I Tecnici, i Dirigenti, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico e gli appartenenti al Gruppo degli Ufficiali di Gara sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.

2. È tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con la FGI o con le Affiliate nella gestione delle attività ginnastiche.

3. Dal 1° gennaio 2023 ogni nuovo corso o seminario organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi prevede un modulo di almeno un'ora di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo della delibera del Consiglio Federale o del provvedimento equivalente.

IL PRESIDENTE
(Gherardo TECCHI)